

Allegato Deliberazione del Consiglio Comunale n°25/2002



COMUNE DI OROSEI
(Provincia di Nuoro)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO UNO

(Materia Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale nel rispetto dell'ordinamento delle autonomie locali, dello Statuto, ed in armonia con i principi generali applicabili all'attività degli Organi collegiali.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO DUE

(Composizione Consiglio Comunale)

Il Consiglio comunale di Orosei è composto da 16 Consiglieri e dal Presidente eletti a suffragio universale.

Il Consiglio comunale si articola in Presidenza del Consiglio, Consiglieri, Gruppi consiliari, Commissioni consiliari, Conferenza dei Capi gruppo.

ARTICOLO TRE

(Sede)

Il Consiglio si riunisce di norma nell'Aula Consiliare presso il Municipio di Orosei.

In caso di particolari esigenze il Sindaco può convocare la riunione in qualsiasi altra località.

ARTICOLO QUATTRO

(Esposizione bandiera)

In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno del Municipio la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo della seduta.

ARTICOLO CINQUE

(Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri)

I Consiglieri Comunali entrano nel pieno esercizio delle funzioni ed acquisiscono i diritti e le prerogative della carica dal momento della proclamazione ovvero, nel caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Essi permangono in carica sino alla nomina dei successori limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili.

E' Consigliere anziano colui che ha riportato la cifra individuale proporzionalmente più alta fra tutti i candidati e, a parità di cifra, il più anziano di età, con esclusione del Sindaco e dei candidati a Sindaco delle singole liste.

ARTICOLO SEI

(Prima seduta del Consiglio)

Il Consiglio comunale è convocato in prima adunanza dal Sindaco, che la presiede, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di giorni dieci dalla convocazione.

Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare le eventuali ineleggibilità, disponendo delle eventuali surrogazioni.

Subito dopo il Consiglio raccoglie il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ARTICOLO SETTE

(Linee programmatiche)

Per la presentazione delle linee programmatiche si fa riferimento allo Statuto; le stesse devono essere discusse e votate.

La mancata approvazione delle linee programmatiche o l'approvazione, senza l'adesione del Sindaco, di indirizzi difformi da quelli sottoposti alla discussione, non producono alcun effetto di decadenza e comportano che il Sindaco stesso ripresenti una nuova proposta in una successiva riunione.

ARTICOLO OTTO

(Il Sindaco)

Il Sindaco rappresenta il Comune secondo quanto previsto dalla normativa vigente , convoca e presiede le sedute consiliari e ne stabilisce l'ordine del giorno, presiede, anche tramite suo delegato, le Commissioni Consiliari e comunali, la conferenza dei Capi gruppo.

Dirige i lavori del Consiglio e ne fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta avvalendosi anche delle Forze dell'ordine presenti in Aula e la regolarità

delle discussioni, sospende e rinvia le sedute del Consiglio, ritira gli argomenti dalla discussione, cura il rispetto dei diritti e della dignità dei Consiglieri, ha facoltà di limitare l'accesso del pubblico in Aula e può disporre l'allontanamento, accerta la completezza degli atti proposti all'attenzione consiliare e delle proposte stesse.

Lo stesso o il suo delegato, attiva il lavoro delle Commissioni e ne riceve le conclusioni.

Il Sindaco non può essere Capo gruppo.

Al Sindaco competono le indennità e gli altri benefici di legge previsti dalla legge vigente.

ARTICOLO NOVE

(Presidenza e direzione)

La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco e, in sua assenza, al Vice - Sindaco; in caso di assenza anche di quest'ultimo il Consiglio elegge, in apertura di seduta e a maggioranza dei presenti, per alzata di mano, il Presidente della seduta stessa.

Il Presidente dirige la discussione nel rispetto dell'ordine degli argomenti posti nell'avviso di convocazione; eventuali mutamenti nell'ordine di discussione devono essere approvati dal Consiglio con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; approvata l'inversione, i lavori si svolgono automaticamente secondo il nuovo ordine deciso.

Terminata l'esposizione del relatore su ciascun argomento sottoposto al Consiglio i Consiglieri che intendono intervenire nel dibattito devono farne richiesta al Presidente che concederà la parola nell'ordine di iscrizione.

Ogni Consigliere ammesso a parlare ha diritto di esporre in piedi il suo pensiero per il tempo massimo consentitogli senza essere interrotto da altri Consiglieri.

ARTICOLO DIECI

(I gruppi consiliari)

I Consiglieri appartengono ai gruppi di lista corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti, salvo che entro dieci giorni dalla convalida degli eletti non comunichino per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale di volere appartenere ad altro gruppo.

Il gruppo di lista può essere costituito anche da un solo Consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto almeno un seggio

Nel corso del mandato i Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente ed al Segretario comunale eventuali spostamenti ad un

altro gruppo, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capo gruppo di lista di nuova appartenenza.

I Consiglieri che non intendono fare parte dei gruppi di lista costituiti come sopra, formano un gruppo misto che, però, deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

I gruppi di lista indicano per iscritto i rispettivi Capi gruppo di lista e le eventuali modifiche dandone comunicazione al Sindaco.

Il Consiglio comunale riconosce, ai fini amministrativi, la suddivisione dei Consiglieri in due distinti gruppi consiliari: quello di maggioranza e quello di minoranza; del primo fanno originariamente parte i Consiglieri appartenenti alla lista che ha vinto le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale, del secondo gli altri Consiglieri.

Ove maggioranza e/o minoranza siano formati da più gruppi di lista, deve essere designato un capo gruppo di maggioranza ed uno di minoranza rispettivamente dai componenti dei gruppi di lista facenti parte delle due compagini; la costituzione e l'individuazione dei gruppi consiliari deve essere fatta preferibilmente nella seduta di insediamento e nella stessa andrebbero

individuati i rispettivi Capi gruppo mediante atto sottoscritto da parte di tutti i Consiglieri facenti parte di ciascuno dei due schieramenti; il Consiglio si limita alla presa d'atto.

Per il gruppo consiliare è richiesta l'adesione di almeno due Consiglieri .

Eventuali spostamenti all'interno dei due gruppi consiliari seguono la prassi fissata per i gruppi di lista previsti nel presente articolo.

Ai gruppi consiliari si fa riferimento per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n°267/2000 - artt. 44 et 125 in particolare -.

Il Sindaco dà al Consiglio, nella prima seduta utile, comunicazione delle variazioni nei gruppi di lista e nei gruppi consiliari.

Tutte le comunicazioni relative alla formazione e alla variazione dei Gruppi sono conservati in apposita cartella dal Segretario comunale.

Compatibilmente con la disponibilità dei locali municipali ed esclusivamente durante l'orario ordinario di lavoro del personale municipale, i gruppi consiliari costituiti possono riunirsi nel locale loro eventualmente assegnato utilizzando arredi e servizi di cui lo stesso venga dotato; in assenza di apposito locale i gruppi stessi possono riunirsi presso la Sala Consiliare durante gli

stessi orari e previa comunicazione - congruamente anticipata - al Sindaco ed al Segretario Comunale, fermo restando che qualora lo stesso locale sia stato già impegnato da altri, dovranno concordare con il Segretario comunale altro orario e/o data; riunioni fuori orario - che dovranno essere eccezionali - dovranno essere concordate per tempo onde poter assicurare l'apertura e la chiusura del Municipio da parte dei Vigili urbani o di altro personale comunale.

ARTICOLO UNDICI

(Dotazione di risorse ai gruppi consiliari)

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio può essere istituito in sede di bilancio un fondo per consentire ai Capi gruppo di assolvere, in modo adeguato, ai propri compiti.

Tali risorse finanziarie devono essere utilizzate:

- per acquisto di materiale di cancelleria;
- per fornitura stampati;
- per spese di telefonia, corrispondenza;
- per rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute e trattamento di missione, limitatamente agli atti di competenza consiliare.

Per la fotocopiatura e dattilo scrittura di atti concernenti la competenza consiliare e

l'esercizio del mandato i gruppi possono avvalersi della collaborazione del personale comunale eventualmente loro assegnato.

La gestione del fondo è assegnata al responsabile dei Servizi Amministrativi che vi provvederà tramite gli Uffici comunali seguendo le procedure di legge; allo stesso compete la predisposizione di un rendiconto semestrale ed annuale al Sindaco in previsione della redazione del Conto consuntivo e del bilancio di previsione.

ARTICOLO DODICI

(Competenza dei capi gruppo consiliari)

I Capi-gruppo consiliari compongono, unitamente al Sindaco che la presiede senza diritto di voto, la Conferenza dei Capi gruppo per l'esercizio delle funzioni eventualmente previste dal presente Regolamento e dello Statuto Comunale.

Detti Capi gruppo possono, in caso di assenza o impedimento, delegare la partecipazione alla conferenza ad altro Consigliere; la delega scritta va consegnata al Presidente all'inizio della Conferenza, fermo restando che deve essere cura del Capo gruppo farvi presenziare il delegato.

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata, anche per le vie brevi, dal Presidente o, a sua cura, su richiesta dei Capi gruppo consiliari .

Compete alla Conferenza definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e l'esame di argomenti di competenza consiliare.

La mancata tenuta della Conferenza non inficia in alcun modo la convocazione del Consiglio, gli argomenti all'ordine del giorno e la loro discussione e votazione.

Ai fini giuridici la Conferenza è equiparata alle Commissioni consiliari

ARTICOLO TREDICI

(Commissioni)

Nel rispetto dell'art.46 del Decreto Legislativo n° 267/2000) il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, individuano le Commissioni consiliari e comunali ritenute indispensabili.

Le Commissioni sono suddivise in due gruppi:

- Commissioni consiliari;*
- Commissioni comunali:*

Le prime sono formate dai soli Consiglieri, le altre anche da esterni al Consiglio.

I provvedimenti costitutivi prevedono composizione e compiti.

Delle stesse devono necessariamente farne parte due rappresentanti della minoranza e tre della maggioranza, salvo diversa composizione prevista per legge.

La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuito, salvo che non sia diversamente stabilito per legge o Regolamento.

Il Consiglio comunale provvede, all'interno delle Commissioni, esclusivamente ad eleggere i Consiglieri/componenti o i Consiglieri/

rappresentanti-componenti, mentre la nomina degli o di "esterni" è di competenza dell'Esecutivo.

Qualora l'atto consiliare costitutivo della Commissione preveda designazioni, alle stesse dovranno provvedere con comunicazione scritta le parte interessate individuate nell'atto consiliare costitutivo; una volta che siano state fatte le elezioni e ricevute le designazioni, l'Esecutivo le ricomprenderà in un provvedimento deliberativo di costituzione della Commissione assieme ai componenti non elettivi e di diritto.

Qualora la legge, lo Statuto Comunale, i Regolamenti comunali o provvedimenti deliberativi degli Organi collegiali del Comune prevedano le designazioni da parte della minoranza, il Sindaco, almeno venti giorni prima della tenuta della seduta, invita il Capo gruppo di minoranza a fornire per iscritto l'indicazione del/dei rappresentante/i da ricomprendere negli organi interni o quali rappresentanti comunali in seno ad Enti.

In mancanza di tale designazione, entro i successivi sette giorni, il Sindaco rivolge uguale invito ai Capi gruppo di lista facenti parte del gruppo consiliare di minoranza che devono congiuntamente provvedervi entro cinque giorni dalla data della richiesta stessa, con

avviso che, in mancanza, i Consiglieri di minoranza addiverranno alla designazione mediante votazione per schede segrete direttamente in seduta consiliare.

Le designazioni scritte di cui sopra sono fatte recapitare al Segretario comunale sottoscritte o dal Capo gruppo consiliare o dai capi gruppo di lista facenti parte del gruppo consiliare di minoranza.

Pari procedura è da seguirsi per la maggioranza.

Compete all'Esecutivo la costituzione nei suoi componenti della Commissione comunale ed al Consiglio quella delle Commissioni consiliari.

Gli organi interni possono validamente funzionare anche in assenza dei rappresentanti della minoranza qualora la stessa non abbia - invitata come sopra - proceduto alle designazioni.

Alla definizione della composizione e dei compiti delle Commissioni si può attendere anche mediante Conferenza dei Capi gruppo consiliari promovendo fra i medesimi le opportune intese.

Il Consigliere impossibilitato a presenziare ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito da un altro Consigliere mediante delega scritta da consegnarsi al Presidente della Commissione all'inizio della riunione; la

partecipazione del delegato alla seduta deve essere garantita dal delegante.

Nel caso ad una riunione di Commissione sia assente il Sindaco o il suo delegato, la Commissione designa un Presidente provvisorio fra i presenti.

La convocazione della Commissione compete al Presidente che vi provvede tramite l'apparato burocratico del Comune mediante avvisi scritti indicanti gli argomenti da trattare, da inoltrarsi ai componenti almeno tre giorni prima della seduta; l'ordine del giorno non è vincolante; l'aggiornamento e/o il proseguimento dei lavori della stessa seduta sono decisi dalla Commissione a maggioranza dei presenti e non necessitano di successivi avvisi scritti.

Eventuali spostamenti di riunioni possono essere comunicati anche telefonicamente a tutti i componenti con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data di convocazione, mentre la mancata riunione può esserlo almeno tre ore prima.

In caso di motivata urgenza la convocazione può intervenire con un preavviso, anche verbale, di 24 ore.

La Commissione può essere convocata straordinariamente su proposta di almeno 1/3 dei suoi componenti per la discussione di determinati

argomenti e limitatamente agli stessi; in tal caso la riunione deve essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta.

La verbalizzazione delle sedute delle Commissioni è curata da un dipendente comunale, che funge da Segretario, inquadrato almeno in Cat. B3. I verbali devono essere sottoscritti da Presidente e dal Segretario e devono indicare giorno, ora e presenze della seduta, un sunto dei punti principali del dibattito, gli interventi per i quali si richiede formalmente la verbalizzazione, il risultato di eventuali votazioni, le decisioni assunte.

Su richiesta del Presidente alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, Responsabili di servizio o di procedimento o di ufficio, Esperti esterni all'Amministrazione.

I verbali di ciascuna Commissione recano un numero progressivo a scadenza annuale e sono trasmessi, a cura del Segretario, al Sindaco, all'Assessore ed ai Responsabili dei servizi competenti per materia.

I componenti la Commissione hanno diritto di prendere visione dei verbali ed i Consiglieri componenti di ottenere, a richiesta scritta, copia dal Segretario della Commissione stessa.

Il coordinamento e la pianificazione delle attività delle Commissioni è demandata al Sindaco, se costituito, alla Conferenza dei Presidenti di Commissione.

Le riunioni delle Commissioni non possono essere convocate in concomitanza con riunioni del Consiglio Comunale.

I lavori della Commissione hanno inizio all'ora indicata nell'avviso; trascorsa un'ora senza che venga raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta salvo che l'avviso di convocazione scritto non indichi che dopo l'ora canonica la Commissione tenga seduta di seconda convocazione.

La seduta della Commissione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei suoi componenti; per le sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di 1/3 dei componenti. Le decisioni della Commissione sono valide quando adottate dalla maggioranza dei presenti.

ARTICOLO QUATTORDICI

(Funzioni delle Commissioni)

Le Commissioni svolgono le seguenti funzioni:

- 1- Coadiuvano il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.*
- 2- Svolgono, in merito, attività propositiva, preparatoria, consultiva, referente sulle materie di specifica competenza indicate dalla legge o dal provvedimento deliberativo di costituzione.*
- 3- Esprimono pareri in materie di competenza del Consiglio e della Giunta su richiesta, rispettivamente, del Consiglio o della Giunta.*
- 4- Svolgono attività di studio o di approfondimento su specifici problemi sottoposti dal Consiglio o dalla Giunta.*
- 5- Propongono l'inclusione di argomenti all'Ordine del Giorno*
- 6- Esprimono pareri su proposte di deliberazione: la mancanza del parere non inficia l'iter procedurale né la decisione dell'Organo.*

- 7- *Acquisiscono opinioni, posizioni, scelte di Enti, Associazioni:*
- 8- *Avvalersi di pareri di Esperti, previa autorizzazione dell'Esecutivo o del Consiglio per le Commissioni consiliari*

ARTICOLO QUINDICI

(Le sessioni)

Il Consiglio articola la propria attività in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d'urgenza.

Sono sedute ordinarie quelle di approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo.

In caso di necessità, il Sindaco può convocare il Consiglio in seduta straordinaria per gli argomenti non rientranti nella competenza ordinaria succitata; in tal caso il termine per la notifica di giorni 5 è ridotto a giorni tre.

In caso di urgenza, il Sindaco, può convocare il Consiglio con un preavviso di 24 ore libere.

Se la seduta sia ordinaria, straordinaria, straordinaria d'urgenza, deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

Ciascun Consigliere può chiedere, in apertura di seduta, giustificazioni sull'urgenza.

L'urgenza e l'improrogabilità degli atti ai sensi del 5° comma dell'art.38 del Decreto

Legislativo n°267/2000 devono essere riconosciute dal Consiglio a maggioranza dei presenti .

ARTICOLO SEDICI

(Convocazione)

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco.

La proposta di convocazione è possibile da parte di 1/5 dei Consiglieri in carica, con specifica fissazione degli argomenti da trattare; in tal caso la convocazione deve intervenire entro 20 giorni dalla richiesta e la data della seduta va fissata entro 30 giorni dalla stessa .

La sede ordinaria della convocazione è la Sala Consiliare; per particolari circostanze questa potrà essere diversa, ma dovrà essere consona ed idonea alla funzione ed assicurare il comodo accesso dei Consiglieri e del pubblico: la differente sede della convocazione dovrà essere indicata nell'avviso.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta (ordine del giorno).

Una copia dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e può essere esposta nei principali esercizi pubblici e

consegnata agli organi di stampa locali; copia deve essere inviata al locale Comando Carabinieri.

Nessuna proposta di modifica o di revoca di precedenti provvedimenti deliberativi può essere posta all'Ordine del giorno senza l'indicazione del provvedimento da modificare o revocare.

E' stabilita la priorità nella trattazione degli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere (sospensione, decadenza, ineleggibilità ex artt.59 et 60 del Decreto Legislativo n°267/2000.

La proposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno compete al Sindaco.

Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri, è consentito che gli argomenti da loro proposti vengano integrati con altri punti .

Il Consiglio non può deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno, salvo che non si tratti di argomenti di natura politica, approvazione di ordini del giorno.

ARTICOLO DICIASETTE

(Avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione, come sopra definito, deve essere notificato, a cura del Messo Comunale

o dell'addetto comunale alle notifiche o dei Vigili Urbani, personalmente a ciascun Consigliere nel luogo da questi indicato; a tal fine ciascun Consigliere deve comunicare per iscritto al Segretario Comunale il recapito presso il quale vuole sia effettuata la notifica o il numero di fax al quale inviare l'avviso stesso; in caso di mancata designazione del recapito la notifica va fatta al proprio Capo gruppo residente in loco e, in difetto, alla residenza anagrafica del Consigliere stesso.

L'avviso di convocazione può anche essere "notificato" ricorrendo a strumentazione informatica ed elettronica che consenta di avere certezza del recapito; in tal caso il Consigliere consegnerà al Segretario comunale la propria E.MAIL.

Per i Consiglieri residenti fuori Comune che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune di Orosei ai sensi dell'art.43 del Codice Civile o consegnata la comunicazione di cui al comma precedente, la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale : per il rispetto dei termini vale la data di accettazione del plico da parte dell'Ufficio Postale mentre per i fax vale la ricevuta del fax di spedizione.

La notifica è pure valida se effettuata a mezzo del servizio postale.

Eventuali mutamenti, anche temporanei, del luogo di notifica dovranno essere comunicati per iscritto al Segretario Comunale e la variazione è ritenuta operante dopo cinque giorni dalla data del suo ricevimento al protocollo del Comune; la modificazione resta valida per il tempo indicato e, se a tempo indeterminato, fino a successiva modifica.

Le designazioni, le comunicazioni, le modifiche del recapito ai fini della notifica degli avvisi sono conservati dal Segretario Comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

La notifica dell'avviso di convocazione deve pervenire al Consigliere comunale almeno cinque giorni liberi prima della data della seduta, salvo termini inferiori stabiliti nel presente Regolamento; nel computo dei giorni liberi non si tiene conto né del giorno di notifica né di quello della seduta.

Il preavviso di giorni 5 è richiesto per le sedute ordinarie e nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto comunale.

La presenza in Aula del Consigliere sana ogni eventuale vizio di convocazione.

Il ritardo di poche ore, o di minuti per le convocazioni di urgenza, nella consegna dell'avviso non comporta violazione dei termini di notifica ed invalidità della seduta stessa.

L'avviso di convocazione deve indicare se l'iniziativa muova dal Prefetto o dall'Organo Regionale di controllo.

Qualora una seduta sia sospesa e la trattazione degli argomenti non esaminati rinviata ad altra riunione la cui data ed orario sia decisa dai presenti in assemblea, l'avviso agli assenti deve essere notificato, senza rispetto dei termini succitati, ai soli Consiglieri assenti al momento del rinvio, eccezione fatta, quindi, per i presenti che si intendono auto convocati.

Qualora, ad avvenuto inoltro degli avvisi di convocazione, intervenga la necessità di sottoporre al Consiglio ulteriori argomenti da trattare e/o da decidere deve essere dato avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta del consiglio convocato, con indicazione degli argomenti aggiunti; in tale ipotesi la trattazione degli argomenti nuovi può essere differita in seduta ad altro giorno e orario qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti in Aula.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda; la seconda convocazione non può intervenire se non 24 ore dopo quella della prima, salvo motivi di comprovata urgenza riconosciuti dalla maggioranza dei Consiglieri riuniti per deliberare.

Della tenuta della seduta in seconda convocazione deve essere notificato avviso ai soli Consiglieri assenti in quella di prima così come indicato al 12° comma del presente articolo.

E' seduta di seconda convocazione quella intervenuta subito dopo quella andata deserta per mancanza del numero legale ed esclusivamente per gli argomenti non trattati per tale motivo; è pure da trattarsi in regime di seconda convocazione l'argomento già trattato e non deciso in

precedente seduta reinserito all'Ordine del Giorno di quella immediatamente successiva; se va deserta anche la seduta di seconda convocazione come sopra definita, anche quelle successive fino alla decisione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno della prima o introdotti nelle successive e nelle stesse non decisi si intendono di seconda convocazione.

Il verbale dovrà indicare se trattasi di seconda convocazione, mentre tanto non è necessario per la prima, intendendosi il silenzio come tale.

ARTICOLO DICIOOTTO (Deposito dei documenti)

I documenti relativi agli argomenti posti all'Ordine del Giorno devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri o presso la Segreteria Comunale e/o presso i Responsabili dei servizi comunali; eventuale luogo differente deve essere riportato nell'avviso di convocazione a fianco del singolo punto di riferimento.

Detto deposito deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta eccezione fatta per il Bilancio ed il Conto Consuntivo per i quali sono fissati tre giorni prima, fatti salvi eventuali termini differenti indicati nel Regolamento di contabilità

o da norme di legge che trovano qui automatico recepimento.

La consultazione degli atti deve avvenire solo nell'orario d'Ufficio ed il Consigliere ha diritto di ricevere copia degli atti stessi, in tutto o in parte, come desiderato, su richiesta verbale e senza alcun costo, ma compatibilmente con la disponibilità del personale comunale; resta sotto la sua personale responsabilità la loro conservazione ed il rispetto del segreto d'Ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali gli atti si possono riferire.

Nessuna contestazione in ordine al deposito degli atti sarà presa in esame dal Consiglio Comunale né potrà essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede, anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione non sia fatta constare al Consiglio stesso prima dell'apertura del dibattito sull'argomento al quale è riferita: il Consiglio prima di passare al dibattito decide a maggioranza sull'ammissibilità o meno del rilievo preliminare.

ARTICOLO DICIANNOVE

(Numero legale e quorum della votazione)

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in

carica: nel novero non va conteggiato il Presidente. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale.

L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta auto scioglimento della seduta.

Ogni allontanamento dalla seduta deve essere comunicata al Presidente ed al Segretario della seduta stessa con la specifica se sia definitiva o temporanea, sì che possa essere fatta constatare in verbale. Il rientro in sede deve essere pure comunicato agli stessi.

La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti al momento della votazione, salvo diverso quorum stabilito per legge; gli astenuti si computano nel numero dei presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei voti conseguiti pro o contro la proposta; la dichiarazione di astensione è personale di ciascun Consigliere.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di sei consiglieri - Sindaco escluso -.

Trascorsa un'ora da quella contenuta nell'avviso di convocazione senza che venga raggiunto il numero legale, la seduta è sciolta per mancanza del numero legale.

In qualsiasi momento della seduta, anche su iniziativa di un solo Consigliere, può essere richiesta la verifica del numero legale.

I Consiglieri che non intendono prendere parte alla votazione devono dichiararlo a verbale.

Qualora si deliberi su argomenti nei quali i Consiglieri presenti o i loro parenti ed affini sino al 4° grado civile abbiano interesse, i predetti non possono partecipare all'argomento dalla fase dell'illustrazione sino al termine di quella decisionale.

Le medesime disposizioni si applicano al Segretario della seduta.

Entrambi devono allontanarsi dal posto ed abbandonare l'Aula onde neppure influenzare con la loro presenza la serenità del dibattito e delle decisioni del Consiglio.

La pubblicità dei lavori a mezzo trasmissione radiofonica o televisiva deve essere nota ai Consiglieri e deve essere autorizzata dal Presidente, sentiti i Capi gruppo consiliari e di lista.

ARTICOLO VENTI

(Apertura e chiusura della seduta)

Compete al Sindaco dichiarare la seduta aperta e chiusa, nonché comunicare eventuali sospensioni, aggiornamenti, rinvii.

In caso di sospensione temporanea, alla riapertura della seduta deve essere accertato nuovamente il numero legale.

Solo in apertura di seduta possono essere chieste rettifiche, chiarimenti di concetti espressi e di posizioni riportati nei verbali della precedente seduta. La mancanza di tali rettifiche e chiarimenti costituisce automatica ed

implicita approvazione del contenuto dei verbali della seduta precedente.

Eventuali rettifiche o chiarimenti sono riportati nel nuovo verbale a modifica o a specifica del contenuto del precedente.

Nel Consiglio Comunale, oltre che la lingua italiana, può essere usata la lingua sarda anche nelle diverse parlate locali; il Consigliere che intende usare la lingua sarda deve ripetere l'intervento in lingua italiana, o consegnare al Presidente del Consiglio la traduzione di quanto detto, in lingua italiana.

ARTICOLO VENTUNO

(Ordine durante le sedute)

Al Sindaco compete l'assunzione delle iniziative atte a garantire l'ordine durante lo svolgimento delle sedute e l'esercizio dei diritti dei Consiglieri. Allo stesso competono i poteri di polizia interna, la sospensione della seduta, l'intervento delle Forza pubblica, disporre l'allontanamento dei turbolenti, i richiami ai Consiglieri sul rispetto dell'Assemblea e dei colleghi.

Quando si verificano tumulti o turbative in Aula e non si riesca a ripristinare l'ordine, il

Presidente sospende la discussione e fa sgomberare l'Aula da parte del pubblico .

Se il tumulto o le turbative dovessero continuare il Presidente ha facoltà di sospendere ulteriormente a tempo indeterminato la seduta come di scioglierla.

ARTICOLO VENTIDUE

(Comportamento dei Consiglieri)

Il Consigliere Comunale deve mantenere in Consiglio un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea e dei colleghi; è vietato l'uso di espressioni sconvenienti, offensive, irrispettose, nonché ogni riferimento personale a persone estranee al Consiglio individuate o facilmente individuabili; è del pari vietato dialogare o dibattere fra Consiglieri.

Ove il Consigliere non rispetti le disposizioni del presente e del precedente articolo il Presidente procederà ad un primo richiamo; ove l'atteggiamento persista verrà fatto un richiamo formale, che sarà messo a verbale, con invito a desistere pena la privazione del diritto di parola; un secondo richiamo formale costituisce privazione del diritto di proseguire ad intervenire sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Ove la disposizione non venga rispettata il Presidente dispone il suo allontanamento

dall'Aula; se le turbative provengono da parte di più Consiglieri, il Presidente può dichiarare chiusa la seduta con rinvio della trattazione degli argomenti non decisi ad una successiva da notificarsi; le spese della nuova seduta sono a carico del/i Consigliere/i indisciplinato/i.

Nessun Consigliere è ammesso a parlare se non ha chiesto ed ottenuto dal Presidente la facoltà di intervenire.

E' in facoltà del Presidente sospendere temporaneamente la seduta in attesa che sia ripristinato l'ordine e, se del caso, di scioglierla.

Il Consigliere che ricorra alla violenza, provochi tumulti o disordine o passi alle vie di fatto, rechi ingiuria alle istituzioni è passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Se un Consigliere durante la discussione viene accusato di fatti che potrebbero ledere la sua onorabilità, ha facoltà di chiedere al Sindaco la nomina di una Commissione Consiliare, nella quale siano presenti tutti i gruppi consiliari, che valuti, entro un tempo stabilito, la fondatezza dell'accusa. Il Consiglio, il quale prende atto senza dibattito di quanto relazionato dalla Commissione, ha facoltà di rendere pubblica la

relazione se l'interessato ne faccia espressa richiesta.

ARTICOLO VENTITRE

(Accesso e comportamento del pubblico)

Il pubblico è ammesso in Aula esclusivamente entro gli spazi a lui destinati, con divieto di introdursi nel settore riservato ai Consiglieri, salvo espressa autorizzazione del Presidente.

Durante la tenuta delle sedute il pubblico presente deve assistere in rispettoso silenzio, tenere un comportamento educato corretto e rispettoso, astenendosi da qualsivoglia manifestazione di approvazione o di disapprovazione.

Chi contravvenga o rechi turbamento è allontanato su disposizione del Presidente.

ARTICOLO VENTiquATTRO

(Ordine della discussione)

L'Ordine del Giorno della seduta è contenuto nell'avviso di convocazione ed i lavori consiliari si svolgono secondo l'ordine ivi contenuto..

Per ogni argomento si procede con la relazione da parte dell' Assessore competente o del

Consigliere incaricato, eventualmente coadiuvato - su ammissione del Presidente - dal Responsabile del Servizio o dell'Ufficio, da Esperti o da Tecnici esterni.

Indi il Presidente chiede se vi siano Consiglieri che intendono intervenire, iscrivendoli nell'ordine delle richieste formulate; lo stesso concede, nello stesso ordine, la parola.

Per ogni punto all'Ordine del Giorno ogni Consigliere ammesso a parlare ha diritto ad esporre il suo pensiero per un massimo di 5 minuti, senza diritto di replica, salvo che per un espresso richiamo a Regolamenti e per fatto personale, nel qual caso la parola può essergli concessa a fine trattazione dell'argomento, a discrezionalità del Presidente. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni differenti o contrarie rispetto a quelle effettivamente espresse e contenute in atti consiliari; la replica deve limitarsi esclusivamente a chiarire il senso delle parole proferite.

Solo in occasione delle esposizioni programmatiche, del bilancio di previsione, del P.U.C. il tempo massimo dell'intervento è elevato a 10 minuti.

Eccezionalmente e per argomenti di particolare importanza il Presidente può, discrezionalmente, consentire tempi più lunghi.

Gli interventi del Presidente e degli Assessori o Consiglieri relatori, limitatamente alla fase illustrativa dell'argomento, non hanno limiti di tempo, seppure è qui indicato quello orientativo massimo di 10 minuti. Agli stessi sono consentiti massimo 5 minuti per una eventuale replica.

Non è consentito, sotto il pretesto del fatto personale, riprendere il dibattito. E' assolutamente vietato prendere la parola su un argomento già deciso.

I Consiglieri che non siano presenti in Aula quando è il loro turno di intervenire decadono dal diritto di parola.

Il Consigliere ha diritto di parlare in piedi dal proprio posto per il tempo massimo consentitogli senza essere interrotto dai colleghi, ma solo dal Presidente al fine di eventuali richiami. Il Presidente deve togliere la parola qualora l'intervento esuli dall'argomento in discussione o non si attenga allo stesso.

Il Presidente o i relatori possono intervenire alla fine di ciascun intervento solo per fornire chiarimenti o per debito d'Ufficio.

ARTICOLO VENTICINQUE

(Pregiudiziali e sospensive)

Ogni Consigliere può chiedere, prima che inizi la discussione sul punto all'Ordine del Giorno, che lo stesso non venga discusso o venga rimandato al verificarsi di determinate scadenze o avvenimenti o che sia inviato in Commissione, ponendo così una pregiudiziale.

Dopo il proponente possono parlare solo un oratore pro ed uno contro per un periodo non superiore a 3 minuti ciascuno; indi il Consiglio accoglie o respinge la pregiudiziale per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Qualora siano presentate simultaneamente più questioni sospensive o pregiudiziali si dà corso, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un oratore come sopra, con votazione per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

I richiami concernenti il Regolamento consiliare, l'Ordine del Giorno e la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali; in tali casi possono

parlare, per non più di 3 minuti ciascuno, un Consigliere pro ed uno contro, poi si passa alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente può dichiarare inammissibili emendamenti, proposte, pregiudiziali, sospensive che siano estranei all'oggetto della discussione e formulati in termini sconvenienti.

Se il proponente insiste, il Consiglio si determina per alzata di mano.

ARTICOLO VENTISEI

(Chiusura della discussione e dichiarazione di voto)

Terminati gli interventi dei Consiglieri e dopo l'eventuale replica del Presidente o del Relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed espone la proposta da passare in votazione.

Indi i Capi gruppo consiliari possono formulare eventuali dichiarazioni di voto motivate senza eccedere i 3 minuti; identico tempo è concesso per lo stesso fine ai Consiglieri che intendano discostarsi dalla dichiarazione di voto espresso dal proprio capo gruppo.

Iniziata la votazione non sono consentiti interventi sino alla proclamazione del voto che chiude l'argomento.

ARTICOLO VENTISETTE

(Votazioni)

Le votazioni possono essere palesi o segrete

Quelle palesi hanno luogo, di norma, per alzata di mano, ma, a discrezione del Presidente possono svolgersi per appello nominale. Nella votazione per alzata di mano qualora vengano sollevati dubbi, è consentita la ripetizione prima della proclamazione dell'esito della votazione su richiesta degli stessi Consiglieri votanti.

Le votazioni hanno luogo per schede segrete nei casi previsti dalla legge, dallo statuto, da Regolamento; vi si ricorre anche quando si tratti di persone.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

Le votazioni per schede segrete hanno luogo alla presenza di 3 scrutatori.

Concluse le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

A votazione avvenuta il Consiglio può, con separata votazione, deliberare l'esecutività immediata esclusivamente per alzata di mano.

La proposta è passata se ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti, salvo differente quorum richiesto per legge, per statuto, per Regolamento.

Prima che abbiano luogo le votazioni i Consiglieri possono dichiarare la loro astensione; le astensioni sono verbalizzate dal Segretario della seduta.

Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta allontanandosi dalla Sala quando il punto all'Ordine del Giorno veda egli personalmente e/o suoi parenti ed affini entro il 4° grado civile titolari di interesse sul punto stesso o sia per legge obbligato ad astenersi dalla seduta stessa.

Il dovere di astensione impone al Consigliere l'obbligo di dichiarare al Consiglio l'interessenza appena viene enunciato il punto e deve immediatamente dopo allontanarsi dalla Sala astenendosi da qualsiasi dichiarazione, precisazione, commento.

Di tali adempimenti è fatta menzione nel verbale della seduta.

Il Consigliere comunale ha altresì il dovere morale di fare presenti all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza dei suoi colleghi enunciando esattamente i motivi giuridici del suo convincimento, citando l'esatta norma di legge da cui sia tratto.

Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti non senza avere dato prima la parola al Consigliere o ai Consiglieri

citati nell'interessenza; in caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ed abbandoni la Sala il Presidente dichiara chiusa la seduta.

ARTICOLO VENTOTTO

(Scrutatori)

Nella prima seduta di insediamento il Consiglio elegge o designa tre scrutatori effettivi e tre supplenti, di cui uno eletto o designato dalla minoranza, incaricati del controllo delle votazioni per schede segrete e della verifica della conta dei voti espressi per voto scritto o orale.

Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente.

La conta dei voti è fatta dal Presidente, espressa all'Assemblea, comunicata al Segretario verbalizzante e verificata dagli scrutatori; il silenzio degli scrutatori equivale alla conferma dell'esito comunicato. In caso di assenza degli scrutatori effettivi subentrano automaticamente i supplenti nell'ordine della votazione o designazione originaria (1° effettivo = 1° supplente, 2° effettivo = 2° supplente, 3° effettivo = 3° supplente,) in modo che risultino

sempre due di maggioranza ed uno di minoranza, a tanto si ovvia ove la minoranza sia assente, nel qual caso il terzo scrutatore è designato al momento dai presenti.

Ove nella prima seduta non si sia provveduto, la loro elezione viene spostata alla successiva e così via via sino a che non sia stato costituito il collegio degli scrutatori.

L'incarico dura per tutta la legislatura ed è assolutamente gratuito.

E' consentita la designazione degli scrutatori per un singolo punto da parte del Presidente con il tacito accordo dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO VENTINOVE

(Audizione di esperti)

All'illustrazione dei singoli punti all'Ordine del Giorno possono provvedervi, previa autorizzazione del Presidente, Esperti nella materia in discussione esterni all'Amministrazione comunale; gli stessi formuleranno eventuali chiarimenti richiestigli dai Consiglieri tenuto conto del fatto che è vietato dialogare direttamente del pari che ogni contraddittorio fra Consiglieri ed esperto; le richieste di chiarimento dovranno essere rivolte al Presidente

*che le pone all'esperto e le risposte sono date
al Consiglio.*

ARTICOLO TRENTA
(Verbalizzazione)

La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta che vi procederà riassumendo gli interventi e gli accadimenti più incisivi, l'esito della votazione ed il deliberato.

Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire in verbale, oltre alla dichiarazione di voto, eventuali sue posizioni o dettandone il contenuto o consegnando il testo sottoscritto al Segretario dopo la chiusura della discussione sull'argomento.

In apertura di seduta può essere data lettura del verbale della precedente seduta sì che si possano fare precisazioni, puntualizzazione, modifiche, ferma restando l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata anche penalmente garantita.

L'approvazione del verbale - formale o tacita - ha natura di presa d'atto confermativa di quanto ivi riportato, con esclusione di ogni effetto ricognitivo o confermativo in ordine alle decisioni assunte nella seduta precedente.

Alla stesura del verbale di seduta può essere ovviato riportando il riassunto degli interventi e degli accadimenti più incisivi nelle premesse del provvedimento deliberativo cui gli stessi fanno riferimento.

La dichiarazione di voto sia da parte dei singoli Consiglieri che dei Capi - Gruppo devono essere dettate al Segretario alla chiusura della discussione sul punto all'Ordine del Giorno e prima della messa ai voti della proposta di deliberazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

ARTICOLO TRENTUNO

(Modifica e revoca delle deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio che comportino modifica o revoca di precedenti, sono da ritenersi nulle ove le stesse non facciano riferimento all'atto originario e non rechino menzione chiara ed espressa della modifica apportata o della revoca.

ARTICOLO TRENTADUE

(Interrogazioni, interpellanze, mozioni)

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni .

L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco e/o alla Giunta , di informazioni su temi di interesse comunale sia di carattere generale che specifici; può essere

scritta od orale; essa consiste nella domanda se un fatto sia vero o meno, se un'informazione sia o meno pervenuta, se intendono o meno prendere decisioni su oggetti determinati.

Le stesse possono essere formulate da uno o più Consiglieri, dai Capi gruppo consiliari, e, salvo che venga richiesta risposta riservata, sono lette in Consiglio; della presentazione delle medesime si deve dare atto nel verbale della seduta e quelle scritte devono essere allegate allo stesso.

All'interrogazione l'Organo cui è rivolta è tenuto a dare risposta, scritta od orale, entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva, salvo differimento di termini comunicati dal Sindaco nella stessa con la fissazione di nuovo termine certo.

Alle interrogazioni per le quali è richiesta la risposta scritta deve essere data risposta da parte dell'interrogato entro giorni 30, salvo comprovati motivi di impossibilità.

Le risposte verbali non possono protrarsi più di 5 minuti, con diritto di replica da parte dell'interrogante per non più di 3 minuti; l'interrogante può dirsi o meno soddisfatto.

Qualora le interrogazioni siano presentate da più Consiglieri, la facoltà di replica è consentita da parte di uno solo.

L'interrogazione si intende rinviata se il proponente è assente al momento della risposta.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta e mira a sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale che di interesse specifico.

Il Sindaco è tenuto a darvi risposta secondo termini e modalità fissate per l'interrogazione;

Delle interpellanze presentate è data lettura al Consiglio e le stesse sono incluse nel verbale della seduta ed allegate allo stesso.

Il Sindaco o l'Assessore sono tenuti a darvi risposta secondo i termini fissati per l'interrogazione.

La mozione è strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta consiliare e consiste in una proposta anche per regolare l'andamento dei lavori che il Presidente è tenuto a mettere immediatamente ai voti; essa è accolta qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle mozioni possono essere presentate dal proponente emendamenti che devono essere illustrati nel tempo massimo di tre minuti; gli stessi devono essere discussi e votati

separatamente, salvo che non si concordi in un unicum, senza dichiarazione di voto secondo l'ordine di presentazione e sono approvati se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

Interpellanze e mozioni soggiacciono alle stesse regole, in quanto applicabili, su fissate per le interrogazioni.

Se dopo la presentazione il proponente dichiara di ritirarle o le ritiene superate, alle stesse non deve essere data risposta né sono poste in discussione.

Più interpellanze o più interrogazioni o più mozioni o più miste delle stesse possono essere dal Presidente sottoposte a risposta o discussione unitaria.

ARTICOLO TRENTATRE

(Mozione di sfiducia)

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve avere forma scritta, essere motivata e sottoscritta da almeno

2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; essa viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; la presentazione può avvenire in seduta, dandone atto nel verbale della stessa, o per posta assumendola al protocollo.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art.141 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica.

Le mozioni e gli Ordini del Giorno di censura politica di carattere generale devono essere motivati e sottoscritti da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio. Non possono essere discussi prima di cinque giorni dalla presentazione, la quale deve avvenire come per la mozione di sfiducia e non oltre dieci giorni dalla stessa.

Entrambe le mozioni sono votate per appello nominale e non è consentita la votazione per parti né la presentazione di Ordini del Giorno.

ARTICOLO TRENTAQUATTRO

(Revoca e sostituzione Assessori)

La nomina, la revoca e la sostituzione degli Assessori competono al Sindaco con propria determinazione, di cui ne deve dare semplice comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.

ARTICOLO TRENTACINQUE

(Dimissioni dei Consiglieri)

Il Consigliere può dare le dimissioni in seduta consiliare, dandone atto nel verbale, o mediante comunicazione scritta assunta al protocollo.

Le dimissioni presentate sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci dal momento della presentazione di cui al comma precedente.

Il Sindaco provvederà ad inserire la proposta di surroga all'ordine del Giorno del Consiglio che dovrà deliberare entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO TRENTASEI

(Decadenza dalla carica dei Consiglieri)

Il Consigliere decade dalla carica qualora venga accertata nei suoi confronti la sussistenza anche di una sola causa di incompatibilità o di

ineleggibilità ex art.69 del Decreto Legislativo n° n°267/2000.

Decade altresì qualora, senza comprovati motivi, non partecipi a quattro sedute consecutive del Consiglio oppure al 50% delle stesse all'interno di uno stesso anno solare.

La decadenza per assenza ingiustificata è accertata dal Sindaco, previo parere non vincolante dei Capi gruppo consiliari; il Consiglio ne prende atto e nella seduta immediatamente successiva procede alla surroga.

Il Consigliere che non può presenziare alle sedute del Consiglio deve, per non incorrere nella decadenza succitata, darne comunicazione scritta al Sindaco, non oltre il quinto giorno successivo a quello della seduta, specificandone le motivazioni; dette comunicazioni vengono conservate in apposita cartella a cura del responsabile dei Servizi Amministrativi.

L'elenco delle assenze ingiustificate dei Consiglieri è pubblicato all'Albo pretorio comunale con scadenza semestrale.

ARTICOLO TRENTASETTE

(Revisione dello Statuto)

Ciascun gruppo consiliare può presentare proposte di revisione dello Statuto comunale, così

come la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

La proposta di revisione dello Statuto è obbligatoria quando si renda necessaria per adeguarlo a norme legislative sopravvenute.

Le proposte di revisione dello Statuto devono essere inviate, prima della seduta consiliare ad una apposita Commissione, che esprimerà parere consultivo; la stessa Commissione potrà anche formulare una sua proposta indipendentemente dalle sollecitazioni esterne.

Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio e si considerano approvate qualora conseguano il voto favorevole, espresso per alzata di mano, da parte di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Qualora detta maggioranza non venga raggiunta in prima seduta, si procede per successive sedute da tenersi nell'arco di 30 giorni dalla prima e la proposta si considera accolta se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO TRENTOTTO

(Approvazione e pubblicità)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente e dallo Statuto Comunale.

Le modifiche al presente Regolamento devono essere apportate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

Identico iter seguiranno le sue modifiche.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente così come ogni altra disposizione - legislativa e statutaria escluse - con questo incompatibili.



COMUNE DI OROSEI

(Provincia di Nuoro)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

ARTICOLO UNO.....	<i>Materia Regolamento</i>	(Pag.1)
ARTICOLO DUE.....	<i>Composizione Consiglio Comunale</i>	(" 1)
ARTICOLO TRE... .	<i>Sede</i>	(" 2)
ARTICOLO QUATTRO.....	<i>Esposizione bandiera</i>	(" 2)
ARTICOLO CINQUE.....	<i>Decorrenza diritti e prerogative Consiglieri</i>	(" 2)
ARTICOLO SEI.....	<i>Prima seduta del Consiglio</i>	(" 3)
ARTICOLO SETTE.....	<i>Linee programmatiche</i>	(" 4)
ARTICOLO OTTO.....	<i>Il Sindaco</i>	(" 4)
ARTICOLO NOVE.....	<i>Presidenza e direzione</i>	(" 5)
ARTICOLO DIECI.....	<i>I gruppi consiliari</i>	(" 6)
ARTICOLO UNDICI.....	<i>Dotazione risorse ai gruppi consiliari</i>	(" 9)
ARTICOLO DODICI....	<i>Competenza dei capi gruppo consiliari</i>	(" 11)
ARTICOLO TREDICI..	<i>Commissioni</i>	(" 12)
ARTICOLO QUATTORDICI..	<i>Funzioni delle Commissioni</i>	(" 18)
ARTICOLO QUINDICI.....	<i>Le sessioni</i>	(" 19)
ARTICOLO SEDICI.....	<i>Convocazione</i>	(" 20)
ARTICOLO DICIASSETTE...	<i>Avviso di convocazione</i>	(" 21)
ARTICOLO DICIOOTTO.....	<i>Deposito dei documenti</i>	(Pag. 26)
ARTICOLO DICIANNOVE...	<i>Numero legale e quorum della votazione</i>	(" 27)

NUMERO VENTI.....	<i>Apertura e chiusura della seduta</i>	(" 30)
ARTICOLO VENTUNO.....	<i>Ordine durante le sedute</i>	(" 31)
ARTICOLO VENTIDUE.....	<i>Comportamento dei Consiglieri</i>	(" 31)
ARTICOLO VENTITRE.....	<i>Accesso e comportamento del pubblico</i>	(" 33)
ARTICOLO VENTIQUATTRO...	<i>Ordine discussione</i>	(" 35)
ARTICOLO VENTICINQUE.....	<i>Pregiudiziali e sospensive</i>	(" 37)
ARTICOLO VENTISEI.....	<i>Chiusura della discussione e dichiarazione di voto</i>	(" 39)
ARTICOLO VENTISETTE.....	<i>Votazioni</i>	(" 39)
ARTICOLO VENTOTTO.....	<i>Scrutatori</i>	(" 42)
ARTICOLO VENTINOVE.....	<i>Audizione di esperti</i>	(" 43)
ARTICOLO TRENTA.....	<i>Verbalizzazione</i>	(" 44)
ARTICOLO TRENTUNO.....	<i>Modifica e revoca delle deliberazioni</i>	(" 46)
ARTICOLO TRENTADUE.....	<i>Interrogazioni, interpellanze, mozioni</i>	(" 46)
ARTICOLO TRENTATRE	<i>Mozione di sfiducia</i>	(" 49)
ARTICOLO TRENTAQUATTRO.....	<i>Revoca e sostituzione Assessori</i>	(" 50)
ARTICOLO TRENTACINQUE.....	<i>Dimissioni dei Consiglieri</i>	(" 51)
ARTICOLO TRENTASEI.....	<i>Decadenza dalla carica dei Consiglieri</i>	(" 51)
ARTICOLO TRENTASETTE.....	<i>Revisione dello Statuto</i>	(" 53)
ARTICOLO TRENTOTTO.....	<i>Approvazione e pubblicità</i>	(" 54)

